IX LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI

proposta di legge n. 372

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 11 novembre 2013

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7
"NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA
DELL'EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA"

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge apporta alcune modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), già oggetto di profonda revisione con la legge regionale 18 luglio 2011, n. 15, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 64 del 28 luglio 2011.

Le ulteriori modifiche si rendono necessarie per l'emergere di difficoltà di applicazione della normativa soprattutto in merito alla possibilità di ottenere da parte degli ambiti territoriali di caccia (ATC) il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

A tale fine, si propongono le modifiche di seguito illustrate.

L'articolo 1 contiene l'abrogazione del comma 7 dell'articolo 18 della legge regionale in argomento ai sensi del quale i comitati di gestione degli ATC sono regolati secondo le disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III del codice civile, e quindi come comitati non riconosciuti.

Con l'articolo 2 si sostituisce il comma 7 dell'articolo 19 andando a meglio esplicitare la previsione, del resto già contenuta nel testo della legge, ovvero che i comitati di gestione degli ATC erogano contributi, entro i limiti delle risorse loro assegnate o disponibili, per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, in base alle modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 34, comma 6 bis, nonché effettuano interventi, previamente concordati con la Provincia, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.

Gli articoli 3 e 4, comma 1, costituiscono norme di rinvio al testo di legge così come modificato.

Con l'articolo 4, comma 2, viene disposta l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 34 che prevede un comitato per la gestione del fondo destinato al risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica.

Poiché la quota di tale fondo regionale, destinata agli ATC per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati o a pascoli dalla fauna selvatica ha un utilizzo vincolato, non risulta esservi la necessità di un organo di gestione del fondo stesso: di qui l'abrogazione della relativa norma di legge.

IX LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI

Art. 1

(Modifica dell'articolo 18 della I.r. 7/1995)

1. Il comma 7 dell'articolo 18 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), è abrogato.

Art. 2

(Modifica dell'articolo 19 della I.r. 7/1995)

- **1.** Il comma 7 dell'articolo 19 della I.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:
- "7. I comitati di gestione erogano altresì contributi, entro i limiti delle risorse loro assegnate o disponibili, per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, in base alle modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 34, comma 6 bis, nonché effettuano interventi, previamente concordati con la Provincia, ai fini della prevenzione dei danni medesimi."

Art. 3

(Modifica dell'articolo 27 bis della I.r. 7/1995)

1. Al comma 9 dell'articolo 27 bis della l.r. 7/ 1995 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nei limiti individuati ai sensi dell'articolo 19, comma 7".

Art. 4

(Modifiche dell'articolo 34 della I.r. 7/1995)

- **1.** Al comma 3 dell'articolo 34 della I.r. 7/1995 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nei limiti individuati ai sensi dell'articolo 19, comma 7"
- **2.** Il comma 5 dell'articolo 34 della l.r. 7/1995 è abrogato.

seduta del

pag. 10

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera 1 4 8 5

SCHEDA DI ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA (art. 8 legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31)

I sottoscritti dirigenti dei Servizi Agricoltura, forestazione e pesca e Bilancio, ragioneria, tributi, patrimonio e politiche comunitarie,

CONSIDERATO che la legge non prevede oneri presenti o futuri a carico del bilancio regionale;

VISTA la circolare del segretario generale prot. n. 7620 del 14/12/2005, concernente: "Indicazioni per la redazione e proposizione delle proposte di atto normativo"

DICHIARANO

Che dalla proposta di legge regionale concernente: "Ulteriori modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)" non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Il dirigente del Servizio Agricoltura, forestazione e pesca (Cristina Martellini)

Il dirigente del servizio bilancio, ragioneria, tributi, patrimonio e politiche comunitarie (Maria Di Bonaventura)